



Nota INAIL su apprendistato *di Michele Regina*

L'Istituto assicurazione infortuni su lavoro con propria nota del 5 dicembre 2011, n. 8082, indica i propri chiarimenti operativi in merito alla nuova disciplina dell'apprendistato con riferimento all'assicurazione obbligatoria e al regime contributivo.

Il TU sull'apprendistato riforma l'istituto quale contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato a favorire occupazione e formazione dei giovani. La circolare n. 29/2011 del Ministero del Lavoro ha diffuso le prime indicazioni concernenti le novità contenute nel citato Decreto Legislativo n.167/2011 in materia di previdenza, lavoro e competitività per la crescita indicando un periodo transitorio con scadenza al 25 aprile 2012.

Al termine di questo periodo la disciplina applicabile sarà pertanto quella contenuta nel Decreto Legislativo n. 167/2011.

A valle della circolare citata del Ministero del Lavoro, l'Istituto fornisce i propri chiarimenti in merito all'applicazione della nuova disciplina dell'apprendistato, ribadendo la necessità che vi sia copertura assicurativa anche per l'insegnamento teorico complementare svolto in azienda ed all'esterno. Facendo seguito alla circolare citata n° 29 l'INAIL, con nota n. prot. 8082 del 5.12.2011, fornisce le proprie indicazioni relativamente alla nuova disciplina dell'apprendistato.

In particolare l'Istituto ricorda che fino al prossimo 25 aprile 2012 vi è un periodo di transizione in cui è possibile applicare le regole contrattuali precedenti; successivamente sarà possibile applicare unicamente le disposizioni contenute nel Testo Unico.

L'INAIL ribadisce che la copertura assicurativa si estende anche all'attività di insegnamento complementare, in azienda e fuori della stessa, perché le ore di formazione teorica complementare sono considerate lavorative.

La nota ricorda inoltre che la Legge di Stabilità 2012 ha riconosciuto, a decorrere dal prossimo gennaio 2012, uno sgravio contributivo triennale **pari al 100%** ai datori di lavoro con organico pari o inferiore a 9 addetti.

L'INAIL ricorda che il nuovo T.U. prevede sanzioni amministrative nei casi di:

- inadempimento nell'erogazione della formazione prevista di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e tale da impedire la realizzazione delle finalità formative;
- inosservanza dei principi che sono stati previsti per l'attivazione e lo svolgimento dei rapporti di apprendistato.

La disciplina irroga una sanzione amministrativa che va da Euro 100 ad Euro 600 o, in caso di recidiva, da Euro 300 ad Euro 1500, in caso di violazione dei principi previsti per l'attivazione e lo svolgimento dei rapporti di apprendistato con riguardo a:

- forma scritta del contratto;
- patto di prova;
- piano formativo individuale;
- divieto di retribuzione a cottimo;
- possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale ed in modo graduale all'anzianità di servizio;
- presenza di un tutore o referente aziendale.